

## ACCERTAMENTO

---

### ***Legittimo l'accertamento anche se il professionista sta avviando l'attività***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gravi **incongruenze** tra i **ricavi**, i **compensi** e i **corrispettivi dichiarati** e quelli desumibili dalle **caratteristiche dell'attività svolta** possono fondare l'**accertamento** di un maggior reddito in capo al contribuente, anche se risulta essere stata raggiunta la **congruità** ai fini degli **studi di settore**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 17596**, depositata ieri, **21 giugno**.

Il caso riguarda un **odontoiatra** in fase di **avviamento dello studio professionale** al quale veniva notificato un **avviso di accertamento** ai fini Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali. L'Agenzia delle entrate aveva infatti rideterminato il reddito secondo il **metodo analitico-induttivo**, ex [articolo 39, comma 1, lettera d, D.P.R. 600/1973](#).

Più precisamente, l'Agenzia delle entrate aveva utilizzato, ai fini della **ricostruzione del reddito**, il **metodo comparativo**, **confrontando l'incidenza dei costi sui compensi** di altri **331 professionisti della stessa attività e area geografica**. A fronte di un'**incidenza sui compensi** compresa tra il 16 e il 53%, il professionista in questione vedeva **rideterminarsi i ricavi** in considerazione di una **incidenza calcolata in misura pari al 76,59%**.

Il contribuente, soccombente in secondo grado, investiva della questione la **Corte di Cassazione**, evidenziando, tra gli altri, **due motivi di ricorso**: denunciava infatti che la CTR non avesse considerato la **congruità del contribuente rispetto agli studi di settore**, così come non aveva tenuto in debito conto il fatto che il professionista fosse nella **fase di avvio dell'attività** e **svolgeva l'attività solo part-time**, a causa degli **impegni accademici** già assunti.

Con riferimento al **primo** dei richiamati motivi la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che

*“gli studi di settore costituiscono ... solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via **induttiva**, pur in presenza di una **contabilità formalmente regolare**, ma **intrinsecamente inattendibile**, il **reddito reale del contribuente**: tale accertamento, infatti, può essere **presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli formalmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e della conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati**” ([Cassazione, n. 16840/2020](#))*

La Corte di Cassazione, dunque, **non ha dato alcun rilievo all’asserita congruità**, non essendo stata ritenuta accompagnata da alcun **supporto probatorio**.

Allo stesso modo **irrelevante** è stata poi ritenuta la circostanza che il professionista avesse **appena avviato la sua attività**.

La **CTR**, invero, aveva già analizzato la questione in esame, evidenziando che la giovane età del professionista e la nuova apertura dello studio **non potevano comunque giustificare onorari inferiori a quelli di un infermiere**, soprattutto in considerazione del fatto che il professionista vantava già importanti **collaborazioni** con il mondo **accademico**.

Il **ricorso** del contribuente è stato pertanto **respinto**.